



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 13 febbraio 2020

## La notifica della cartella di pagamento

*Disciplinata dall'art. 26 del DPR 602/1973.*

La norma prevede che la cartella sia portata alla notifica dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario **nelle forme previste della legge**, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

*"in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l'attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta."*

La cartella può essere notificata anche **a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento**; in questo caso, l'atto è notificato in **plico chiuso** e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dalla norma di riferimento o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.

Inoltre il secondo comma prevede la notifica anche a mezzo **posta elettronica certificata** all'indirizzo risultante dall'indice nazionale INI-PEC o, per i soggetti non obbligati che ne fanno richiesta, all'indirizzo indicato all'atto della richiesta.

La **Cassazione con sentenza 23620/2018 delle Sezioni Unite** ha stabilito che *"l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo Pec non ne comporta la nullità, se la consegna dello stesso atto ha comunque condotto al risultato della sua conoscenza e determinato, così il raggiungimento dello scopo legale"*

Su tale base sono state emesse Ordinanze successive che hanno confermato la validità della notifica via PEC poiché *"il principio in via generale dell'articolo 156 del codice di rito, secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo, vale anche per le notificazioni."*